



Prot. 33/20

Rimini, 23/04/2020

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'ASSEGNAZIONE TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 36 CO.2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL SERVIZIO DI CONSULENZA – SUPPORTO - ORIENTAMENTO E GESTIONE DI PROGETTUALITA' RELATIVE ALLA DECLINAZIONE DEL CLUSTER FOOD VALLEY - CIG: 8245593E96

Codice Procedura APTERIM###0022

AVVISO DI REVOCA

Con riferimento all'indagine di mercato, condotta sulla piattaforma GPA, finalizzata all'assegnazione tramite affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. b) d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., del Servizio di consulenza – supporto - orientamento e gestione di progettualità relative alla declinazione del cluster Food Valley

premessi che

- la procedura è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed avviata sulla piattaforma GPA in data 16 marzo 2020, con termine di scadenza di presentazione delle offerte fissato al giorno 8 aprile 2020 ore 10.00;

- in data 17 marzo 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto Legge n. 18/2020, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (c.d. “Decreto Cura Italia”), entrato in vigore in pari data;

- l'art. 103 del Decreto Cura Italia prevede la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, nel periodo 23 febbraio 2020 – 15 aprile 2020;

- il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato al 15 maggio 2020 dall'art. 37 del Decreto Legge n. 23/2020 (c.d. “Decreto Liquidità”);

- poiché nella prima fase di emissione del Decreto Cura Italia non è stata immediatamente chiara l'applicabilità dell'art. 103 alle procedure d'appalto, APT Servizi ha proseguito con le attività endoprocedimentali,



effettuando in data 8 aprile la valutazione della documentazione amministrativa delle offerte pervenute entro il termine di scadenza;

- all'esito di tale valutazione ed avendo riscontrato alcune carenze di tipo formale, in data 14 aprile 2020 APT Servizi ha inviato le richieste di soccorso istruttorio nei confronti di alcuni dei concorrenti, assegnando loro il termine del 24 aprile 2020 per sanare la propria posizione;

- nelle more della pendenza del termine assegnato agli operatori economici per sanare le carenze formali riscontrate, è emersa con maggior chiarezza l'applicabilità della sospensione dei termini prevista dall'art. 103 del Decreto Cura Italia nel periodo 23 febbraio – 15 maggio 2020 anche alle procedure di gara, ivi comprese quelle bandite prima della pubblicazione del Decreto stesso;

- dalla lettura della bozza del testo di legge di conversione del Decreto Cura Italia si evince la volontà di mantenere inalterato il testo dell'art. 103, senza alcuna esclusione o ulteriore norma di dettaglio relativamente alle procedure di gara;

dato atto che

- alla luce dell'intervenuto quadro normativo così come recentemente delineatosi nella sua applicabilità anche alle procedure di gara, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato all'8 aprile 2020, deve considerarsi ad oggi e sino al 16 maggio 2020 sospeso e, quindi, prorogato *ex lege* all'8 giugno 2020;

- le offerte pervenute entro il termine dell'8 aprile 2020 sono già state aperte e visionate, rendendo impossibile l'accettazione di ulteriori offerte entro il termine dell'8 giugno 2020;

- sebbene gli atti e le attività svolte sino ad ora dalla Stazione appaltante siano a tutti gli effetti legittime, non è da escludere la possibilità che operatori economici che non abbiano presentato l'offerta entro il termine dell'8 aprile 2020, come detto sospeso, sollevino contestazioni in merito alla mancata possibilità di farlo;

- l'Amministrazione è titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo "*per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario...*" e, pertanto, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti (si vedano, *ex multis*, TAR Campania-Napoli, 14.11.2019, n. 5368 e Consiglio di Stato, sez. V, 04.01.2019, n. 107);

- allo stato, pertanto, sussistono ragioni di opportunità e di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico che giustificano, ai sensi dell'art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 ed in linea con i principi di buona amministrazione ex art. 97 Cost. nonché i principi di matrice comunitaria, volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedure di gara, la revoca dell'indagine di mercato;



- la procedura è ad oggi in corso e non è pertanto necessario prevedere alcun indennizzo nei confronti dei partecipanti, in quanto la revoca della gara interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

SI COMUNICA

che è stata disposta la revoca della procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 21-quinques della L. 241/1990, per ragioni di pubblico interesse.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott.ssa Rita Boselli

(firmato digitalmente)